

**«ECCEZIONE PER COPIA PRIVATA,
APPLICAZIONE INDISCRIMINATA E DOPPIA
IMPOSIZIONE DEL PRELIEVO PER L'EQUO
COMPENSO»**

*Corte di giustizia dell'Unione Europea, Sez. II, sentenza 11
luglio 2013, causa C-521/11, Amazon v. Austro-Mechana*

Nota di commento a cura dell'Avv. Chiara Pimpinella

*Sommario: 1. Il caso; 2. Quadro giuridico; 3. Precedenti
giurisprudenziali; 4. Conclusioni*

1. Il caso. La questione in esame attiene al recente intervento della Corte di Giustizia sull'interpretazione dell'art. 5, par. 2, lett. b), Dir. 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001¹, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione.

Nell'ambito della causa intrapresa da *Austro-Mechana* dinanzi allo *Handelsgericht Wien* nei confronti di cinque società appartenenti al gruppo *Amazon*, volta ad ottenere il pagamento dell'equa remunerazione per l'immissione in

¹ L'art. 5, par. 2, lett. b) prevede la facoltà per gli Stati di porre eccezioni o limitazioni al diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione delle opere, riconosciuto dall'art. 2 Dir. ai titolari di diritti d'autore e diritti connessi, per «*riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente né indirettamente commerciali a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso che tenga conto dell'applicazione o meno delle misure tecnologiche di cui all'articolo 6*». E' questa la c.d. «*eccezione per copia privata*».

commercio di supporti di registrazione², venduti a mezzo internet, l'*Oberster Gerichtshof*, giudice di ultima istanza, ha sottoposto una serie di questioni pregiudiziali, tutte inerenti la nozione di equo compenso³, alla Corte, la quale ha interpretato l'art. 5, par. 2, lett. b) nel senso che:

² In Austria la copia privata è remunerata a mezzo riscossione di somme commisurate alla durata dei supporti vergini, ex art. 42ter, par. 1, *Urheberrechtsgesetz-Novelle 2003*, BGBl. I, 32/2003. Sono stati, dunque, introdotti l'«eccezione per copia privata», e l'«equo compenso» di cui alla Dir. 2001/29. *Austro-Mechana* è una società di gestione collettiva di diritti d'autore, nonché soggetto legittimato ad ottenere il pagamento di tale remunerazione. L'eccezione per copia privata ed il sistema di prelievo sono gestiti da ogni Paese in modo differente. L'Italia, come altri, si è dotata di un modello legislativo che ammette la legittimità della copia privata, individuando nella SIAE l'ente deputato alla riscossione del compenso. Per un parallelo tra legislazioni S. ERCOLANI, *Il diritto d'autore e i diritti connessi*, Torino, Giappichelli, 2004, pp. 295 e ss., M. KRETSCHMER, *Private Copying and Fair Compensation: An empirical study of copyright levies in Europe*, www.cippm.org.uk, pp. 8-10, 28-32.

³ Per un quadro generale dell'argomento trattato A. ARDIZZONE - L. BENUSSI - C. BLENGINO - A. GLORIOSO - G. RAMELLO - G. RUFFO - M. TRAVOSTINO, *Copyright digitale. L'impatto delle nuove tecnologie tra economia e diritto*, Torino, Giappichelli, 2009; G. CASSANO - G. SCORZA - G. VACIAGO, *Diritto dell'Internet, Manuale operativo*, Padova, CEDAM, 2013; G. DE NOVA, *Un contratto di consumo via internet, I contr.*, 1999, pp. 113-114; V. M. DE SANCTIS, *Manuale del nuovo diritto d'autore*, Napoli, Scientifica, 2010; F. MELIS, *Diritto d'autore in internet: vera rivoluzione o partita ancora aperta?*, *Giorn. dir. amm.*, Ipsa, 2013; M. BERTANI, *Diritto d'autore europeo, Quad. Aida*, Torino, Giappichelli, 2011; TREVISAN & CUONZO, *Proprietà industriale, intellettuale e IT*, Ipsa, 2013, pp. 517 e ss.; P. DI FABIO, *La nuova normativa sul diritto d'autore e la riproduzione per uso personale dell'opera dell'ingegno*, *Giust. civ.* 2003, p. 413; B. M. GUTIERREZ, *La tutela del diritto di autore*, Milano, Giuffrè, 2008. Per le riflessioni su copia privata ed equo compenso P. SPADA, *Copia privata e opere sotto chiave*, *Dir. ind.*, 2002, pp. 591-603; L. NIVARRA, *L'equo compenso degli autori*, *AIDA*, 2005, pp. 114-132; R. PENNISI, *Gli utilizzatori*, *AIDA*, 2005, pp. 181-197; P. SPADA, *Les enjeux des «Exceptions et limitations» au droit d'auteur et la mystique dominicale de la propriété intellectuelle*,

- non osta ad una normativa nazionale che applichi indiscriminatamente un prelievo per copia privata alla prima immissione in commercio sul territorio, se preveda del pari un diritto al rimborso che sia effettivo e non renda eccessivamente difficile la restituzione delle somme indebitamente versate, e difficoltà pratiche giustifichino tale sistema;

- non osta alla previsione di una presunzione semplice di finalità privata dell'uso, se vi siano difficoltà pratiche nella sua determinazione e ciò non comporti l'imposizione del prelievo anche nei casi manifestamente estranei;

- il diritto all'equo compenso non è escluso laddove la metà dei compensi riscossi sia devoluta ad enti sociali e culturali istituiti in favore degli aventi diritto, a condizione che tali enti operino effettivamente a favore degli aventi diritto e le modalità del loro funzionamento non siano discriminatorie;

- il prelievo non può essere escluso in ragione del fatto che sia già stato versato in altro Stato membro.

2. *Quadro giuridico.* La genesi del sistema della proprietà intellettuale si rinviene, tradizionalmente, in una legge del 1474, denominata "*Parte Veneziana*". Nello stesso secolo, l'invenzione della stampa a caratteri mobili contribuì allo sviluppo della tutela dei diritti d'autore a livello mondiale.

L'originaria tutela, integrante un sistema di privilegi, venne soppiantata dalle prime normative nazionali del 1700, tra

Riv. dir. aut., 2012; M. S. SPOLIDORO, *Le eccezioni e le limitazioni*, AIDA, 2007, pp. 179-206, S. ALVANINI - G. FLORIDIA, *Equo compenso per copia privata: di male in peggio*, *Il dir. ind.*, 2010, pp. 5-7; E. LOFFREDO, *Emittenti, emissioni e sistema del compenso per copia privata*, AIDA, 2010, pp. 171 ss.; A. COGO, *Copia privata e commercio transfrontaliero di supporti di registrazione*, *Giur. it.*, 2012, pp. 829 e ss.; G. COLANGELO, *Copia privata ed equo compenso per gli autori alla luce della recente giurisprudenza comunitaria*, *Giur. comm.*, 2011; S. ALVANINI, *Equo compenso: finalmente per copia privata*, *Il dir. ind.*, 2011, pp. 81-89.

cui lo “*Statuto di Anna*”⁴ del 1710 e i decreti rivoluzionari francesi del 1791 e del 1793, in seguito adottati quali matrici nell’attività di normazione dei Paesi anglosassoni e dell’Europa continentale.

L’attuale quadro normativo si incardina sulle Convenzioni di Berna del 1886, di Roma del 1961, e di Ginevra del 1971. Sulla scorta di tali Convenzioni, dell’Accordo sui *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* e dei *TRIPS*, entrambi del 1994, e dei *WIPO Treaties* del 1996, è stata emanata una serie di direttive, tra cui la Dir. 2001/29.

Il diritto d’autore, come originariamente concepito, soffre ad oggi di «una profonda crisi d’identità»⁵ (c.d. «*dilemma digitale*»⁶), avendo il progresso tecnologico inciso in modo dirompente sul processo di creazione, produzione e sfruttamento delle opere. A tali problematiche ha inteso far fronte la Dir. 2001/29 che, in quanto soluzione di compromesso tra tradizioni giuridiche distanti tra loro, sconta problemi applicativi derivanti dall’insufficiente livello di armonizzazione del diritto d’autore nell’UE.

3. *Precedenti giurisprudenziali.* A fronte del fiorire di iniziative giudiziarie in materia di equo compenso, la Corte si è espressa tracciando delle linee guida. I precedenti costituiti dai casi *Padawan* e *Stiching de Thuiskopie*⁷

⁴ L. MOSCATI, *Lo Statuto di Anna e le origini del copyright*, in *Fides Humanitas Ius. Studi in onore di Luigi Labruna*, Napoli, 2007.

⁵ G. COLANGELO, *op. cit.*, p. 1288.

⁶ COMM. INTERM. SUI CONTENUTI DIGITALI NELL’ERA DI INTERNET, *I contenuti digitali nell’era di internet*, 2005, www.interlex.it, p. 11; COMM. ON I. P. RIGHTS AND THE EMERGING INFORMATION INFRASTR., *The Digital Dilemma: Intellectual Property and the Information Age*, National Research Council, USA, 2000, www.nap.edu/, pp. 23 e ss.

⁷ Trattasi delle sentenze del 21 ottobre 2010, C-467/08, e del 16 giugno 2011, C-462/09, reperibili su www.curia.europa.eu, nella stesura delle quali la Corte di Giustizia si è avvalsa del patrimonio giurisprudenziale sviluppatosi su temi collaterali, non registrandosi, prima di allora,

forniscono, in particolare, un paradigma di riferimento per la sentenza in esame, che attinge ai principi ivi fissati nell'analisi delle questioni pregiudiziali.

Nel caso *Padawan*, l'equo compenso è ritratto quale «nozione autonoma del diritto dell'Unione», da interpretare in modo uniforme negli Stati membri, e l'art. 5, par. 2, lett. b) interpretato nel senso che il «giusto equilibrio»⁸, da realizzare tra i soggetti interessati, implica che l'equo compenso venga determinato in base al criterio del pregiudizio causato agli autori per effetto dell'eccezione per copia privata. La Corte ha ritenuto conforme alle esigenze di tale equilibrio prevedere che chi metta a disposizione di privati apparecchiature, dispositivi e supporti di riproduzione, sia debitore dell'equo compenso, potendo ripercuotere l'importo dello stesso sugli utenti. La Corte ha, altresì, considerato necessario un nesso tra imposizione del prelievo e uso a fini privati, non ritenendo conforme alla Dir. 2001/29 l'applicazione indiscriminata del prelievo su apparecchi riservati ad usi diversi.

precedenti sul tema. Si veda, anche, CORTE GIUSTIZIA UE, 9 febbraio 2012, C-277/10, www.curia.europa.eu;

⁸ L'idea della ricerca di tale equilibrio, già insita nell'espressione «*equo compenso*», si rinviene nel 31° considerando della Dir. 2001/29, che detta: «*deve essere garantito un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi delle varie categorie di titolari nonché tra quelli dei vari titolari e quelli degli utenti dei materiali protetti. Le eccezioni e limitazioni (...) devono essere riesaminate alla luce del nuovo ambiente elettronico. Le differenze esistenti nelle eccezioni e limitazioni (...) hanno effetti negativi diretti sul funzionamento del mercato interno nel settore del diritto d'autore e dei diritti connessi. Tali differenze potrebbero facilmente accentuarsi con l'ulteriore sviluppo dell'utilizzazione economica transfrontaliera di opere e delle attività transfrontaliere. Onde garantire il corretto funzionamento del mercato interno, tali eccezioni e limitazioni dovrebbero essere definite in modo più uniforme. Il grado di armonizzazione di dette eccezioni dovrebbe dipendere dal loro impatto sul corretto funzionamento del mercato interno*». La portata profetica di tale considerando appare evidente.

Nella sentenza *Stiching*, la Dir. 2001/29 e l'art. 5, par. 2, lett. b) e 5, sono interpretati nel senso che debitori dell'equo compenso sono gli utenti che riproducono l'opera a titolo privato, fatta salva la possibilità per gli Stati, in ragione delle difficoltà pratiche legate all'individuazione di tali utenti, di istituire prelievi per copia privata a carico di fabbricanti o importatori di apparecchiature, dispositivi o supporti di riproduzione, che ripercuoteranno tali importi sul prezzo finale. Spetta allo Stato che ha istituito un sistema di prelievo a carico dei soggetti predetti, nel cui territorio si produce il pregiudizio agli autori dall'utilizzo a fini privati delle opere da parte di acquirenti che vi risiedono, garantire che essi ricevano l'equo compenso. La circostanza che il venditore professionale sia stabilito in uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono gli acquirenti, è priva di incidenza sull'obbligo di risultato imposto agli Stati, che, in caso di impossibilità di riscossione presso gli utenti, devono interpretare il diritto nazionale in modo da consentire la stessa presso i venditori.

4. *Conclusioni.* Alla luce del quadro giuridico di riferimento e dei precedenti giurisprudenziali, i principi espressi dalla Corte nella causa C-521/11 sembrano destare una certa perplessità.

Il cuore della questione è se la previsione di un sistema di rimborso dell'equo compenso indebitamente versato sopperisca all'illegittimità dell'applicazione indiscriminata. Nelle conclusioni rassegnate nella causa in esame, l'Avv. Gen. Mengozzi sostiene che un sistema, quale quello austriaco, di esenzione *a priori* dall'obbligo di versare la remunerazione e di rimborso *a posteriori* del prelievo, sarebbe compatibile con la Dir. 2001/29.

Nella pronuncia è confluito il solo argomento del rimborso *a posteriori*, ritenuto sufficiente, unitamente al ricorrere di difficoltà pratiche nell'individuare i soggetti effettivamente tenuti al pagamento, a vestire di legittimità l'ipotesi di

prelievo indiscriminato. Nel solo caso in cui non dovessero ricorrere difficoltà, o fossero insufficienti, il nesso tra applicazione del prelievo e uso privato verrebbe meno, e l'applicazione indiscriminata non sarebbe giustificata né soddisferebbe il giusto equilibrio tra gli interessi contrapposti⁹.

Per ridurre tali difficoltà, considerate le intersezioni tra diritto d'autore e diritto dei consumatori, risulta del tutto trascurata la possibilità di ricorso alla disciplina consumeristica¹⁰, per individuare, sin da principio se l'utente agisca quale consumatore o professionista, con esenzione dal prelievo nel secondo caso.

Potendo, dunque, distinguere fin da principio il fine privato da quello ad esso estraneo, appare evidente come il sistema di presunzioni adottato in materia possa essere superato o quanto meno integrato dalla predetta disciplina.

Resta l'interrogativo, a fronte del sistema delineato dalla Corte, se possa ritenersi in tal modo realizzato un «*giusto equilibrio*» tra i diritti degli autori e quelli di utenti e imprese. La legittimazione dell'applicazione indiscriminata del prelievo, pur a precise condizioni, sembra allinearsi, difatti, alle tendenze iperprotezionistiche del diritto d'autore, determinando uno sbilanciamento nella necessaria tutela di ulteriori diritti, ed incidendo quale ostacolo, anche potenziale, al corretto funzionamento del mercato interno¹¹.

Altro profilo la cui indagine risulta integralmente omessa riguarda la quantificazione dell'equo compenso, inteso

⁹ Tanto si legge al punto n. 33 della sentenza in esame.

¹⁰ Nelle elaborazioni consumeristiche, come nell'equo compenso, l'identificazione dello “*scopo privato*” assume un ruolo centrale. Cfr. A. STAZI, *Intellectual property and consumer law in the knowledge economy*, *Dir. aut.*, 2010, pp. 342-377; C. PAGLIETTI, *Copia privata ed applicazione soggettiva. La ricaduta in Italia della sentenza Padawan*, *N.g.c.c.*, 2012, pp. 320 e ss.

¹¹ Vedi nota n. 8.

quale risarcimento all'autore del pregiudizio subito per la riproduzione della sua opera senza autorizzazione.

Si osservi, al riguardo, che tale pregiudizio si riduce notevolmente, sin quasi a scomparire, laddove la tecnologia consenta di approntare accorgimenti tecnici volti a contrastare la riproduzione di copie dell'opera, quali ad esempio i meccanismi anticopia. Laddove i meccanismi di protezione siano tali da rendere le opere inidonee alla riproduzione, dovrebbe ragionevolmente essere esclusa in radice l'applicazione del compenso¹².

L'equilibrio tra gli interessi degli autori da un lato, e di privati e imprese dall'altro, passa, dunque, necessariamente anche sotto il giogo dell'individuazione dei criteri per l'esclusione e la quantificazione dell'equo compenso.

Con riguardo, infine, al duplice pagamento del prelievo per copia privata, occorre evidenziare come esso non appaia in linea di principio ammissibile, stante la natura risarcitoria dell'equo compenso¹³.

Assunto che il pregiudizio da risarcire sorga sul territorio dello Stato nel quale risiede l'utente finale, la Corte ritiene che il prelievo ivi realizzato non possa essere evitato in ragione del progressivo versamento in altro Stato membro.

In tal senso, dovrebbe però essere garantito un diritto effettivo al rimborso dell'equo compenso indebitamente versato. In ogni caso, le incognite e le difficoltà pratiche legate all'ottenimento del rimborso in ciascuno degli Stati membri sono idonee, allo stato, ad incidere quale ostacolo al commercio transfrontaliero, gettando di tal guisa ombre sulla legittimità della doppia imposizione.

¹² Cfr. C. PAGLIETTI, *L'equo compenso e la copia privata nella recente giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea*, *N.g.c.c.*, 2011, p. 1101.

¹³ In tal senso, CONCL. AVV. GEN. P. MENGOZZI, 7 marzo 2013, punto n. 86, www.curia.europa.eu.

In conclusione, i principi espressi dalla Corte di Giustizia non appaiono del tutto soddisfacenti, e destano dubbi in ordine alla conformità rispetto a ulteriori diritti e principi comunitari. Il bilanciamento tra i diritti in gioco pende vistosamente in favore degli autori, cui è accordata una tutela ben più penetrante che a consumatori e imprese.

Alla luce dell'evoluzione tecnologica, l'effettiva armonizzazione del diritto d'autore non sembra, dunque, poter prescindere da una previa indagine sulla natura dei diritti da tutelare e da una rivisitazione del modello di riferimento, quello proprietario, ormai anacronistico.

Stanti gli evidenti limiti della normativa in materia, il nodo della questione risiede nello stabilire se si stia, dunque, assistendo all'effettivo tramonto del diritto esclusivo degli autori, come da taluni paventato, e se la giurisprudenza in esame possa, in tal senso, costituire soltanto uno degli ultimi baluardi in sua difesa¹⁴.

¹⁴ Per gli sviluppi giurisprudenziali successivi, vedi *CORTE GIUSTIZIA UE*, 10 aprile 2014, C-435/12 (che vede nuovamente coinvolta *Stichting de Thuiskopie*), *CORTE GIUSTIZIA UE*, 11 settembre 2014, C-117/13, *CORTE GIUSTIZIA UE*, 27 febbraio 2014, C-351/12, nonché la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta nella causa C-572/13 dalla *Cour D'Appel de Bruxelles* l'8 novembre 2013, tutte reperibili sul sito www.curia.europa.eu. In dottrina si registra, sulla sentenza in esame, l'intervento di F. MELIS, *Le discipline nazionali dei sistemi di remunerazione per supporti di registrazione*, *Giorn. Dir. Amm.*, Ipsoa, 2014, pp. 250-256.

Bibliografia

S. ALVANINI, *Equo compenso: finalmente per copia privata, Il dir. ind.*, 2011, pp. 81-89; S. ALVANINI - G. FLORIDIA, *Equo compenso per copia privata: di male in peggio, Il dir. ind.*, 2010, pp. 5-7; A. ARDIZZONE - L. BENUSSI - C. BLENGINO - A. GLORIOSO - G. RAMELLO - G. RUFFO - M. TRAVOSTINO, *Copyright digitale. L'impatto delle nuove tecnologie tra economia e diritto*, Torino, Giappichelli, 2009; M. BERTANI, *Diritto d'autore europeo*, Torino, Giappichelli, *Quad. Aida*, 2011; G. CASSANO - G. SCORZA - G. VACIAGO, *Diritto dell'Internet, Manuale operativo*, Padova, CEDAM, 2013; A. COGO, *Copia privata e commercio transfrontaliero di supporti di registrazione*, *Giur. it.*, 2012, pp. 829 e ss.; G. COLANGELO, *Copia privata ed equo compenso per gli autori alla luce della recente giurisprudenza comunitaria*, *Giur. comm.*, 2011, 6, pp. 1288 e ss.; COMM. INTERM. SUI CONTENUTI DIGITALI NELL'ERA DI INTERNET, *I contenuti digitali nell'era di internet*, 2005, www.interlex.it/, p. 11; COMM. ON I. P. RIGHTS AND THE EMERGING INFORMATION INFRASTRUCTURE, *The Digital Dilemma: Intellectual Property and the Information Age*, National Research Council, USA, 2000, www.nap.edu/, p. 23 e ss.; CONCLUSIONI AVV. GEN. P. MENGOZZI, 7 marzo 2013, www.curia.europa.eu/; CORTE DI GIUSTIZIA UE, 21 ottobre 2010, C-467/08, www.curia.europa.eu/; CORTE DI GIUSTIZIA UE, 11 giugno 2011, C-462/09, www.curia.europa.eu/; CORTE DI GIUSTIZIA UE, 9 febbraio 2012, C-277/10, www.curia.europa.eu/; CORTE DI GIUSTIZIA UE, 27 febbraio 2014, C-351/12, www.curia.europa.eu/; CORTE DI GIUSTIZIA UE, 10 aprile 2014, C-435/12, www.curia.europa.eu/; CORTE DI GIUSTIZIA UE, 11 settembre 2014, C-117/13, www.curia.europa.eu/; COUR D'APPEL DE BRUXELLES, 8 novembre 2013, domanda di pronuncia pregiudiziale proposta nella causa C-572/13, www.curia.europa.eu/; G. DE NOVA, *Un contratto di consumo via internet, I contr.*, 1999, pp. 113-114; V. M. DE SANCTIS, *Manuale del nuovo diritto d'autore*, Napoli, Scientifica, 2010; P. DI FABIO, *La nuova normativa sul diritto d'autore e la riproduzione per uso personale dell'opera dell'ingegno*, *Giust. civ.* 2003, p. 413; S. ERCOLANI, *Il diritto d'autore e i diritti connessi*, Torino, Giappichelli, 2004, pp. 73 e ss., e pp. 295 e ss.; A. M. GAMBINO, *Creatività e contenuti in rete, Quad. dir. merc. tecn.*, 2013, pp. 7 e ss.; B. M. GUTIERREZ, *La tutela del diritto di autore*, Milano, Giuffrè, 2008; M. KRETSCHMER, *Private Copying and Fair Compensation: An empirical study of copyright levies in Europe*, in www.cippm.org.uk, pp. 8-10, e pp. 28-32; E. LOFFREDO, *Emittenti, emissioni e sistema del compenso per copia privata*, in *AIDA*, 2010, pp.

171 ss.; N. LUCCHI, *I contenuti digitali: tecnologie, diritti e libertà*, Springer-Verlag, 2010, pp. 28 e ss; F. MELIS, *Diritto d'autore in internet: vera rivoluzione o partita ancora aperta?*, *Giorn. dir. amm.*, Ipsoa, 2013; F. MELIS, *Le discipline nazionali dei sistemi di remunerazione per supporti di registrazione*, *Giorn. Dir. Amm.*, Ipsoa, 2014, pp. 250-256; L. MOSCATI, *Lo Statuto di Anna e le origini del copyright*, *Fides Humanitas Ius. Studi in onore di Luigi Labruna*, Napoli, 2007, pp. 3671 e ss.; D. MULA, *Equo compenso o risarcimento preventivo?*, www.dimt.it/; L. NIVARRA, *L'equo compenso degli autori*, *AIDA*, 2005, pp. 114-132; C. PAGLIETTI, *L'equo compenso e la copia privata nella recente giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea*, *N.g.c.c.*, 2011, pp. 1089-1107; C. PAGLIETTI, *Copia privata ed applicazione soggettiva. La ricaduta in Italia della sentenza Padawan*, *N.g.c.c.*, 2012, pp. 306-325; R. PENNISI, *Gli utilizzatori*, *AIDA*, 2005, pp. 181-197; P. SPADA, *Les enjeux des «Exceptions et limitations» au droit d'auteur et la mystique dominicale de la propriété intellectuelle*, *Riv. dir. aut.*, 2012; P. SPADA, *Copia privata e opere sotto chiave*, *Dir. ind.* 2002, pp. 591-603; M. S. SPOLIDORO, *Le eccezioni e le limitazioni*, *AIDA*, 2007, pp. 179-206; A. STAZI, *Intellectual property and consumer law in the knowledge economy*, *Dir. aut.*, 2010, pp. 342-377; TREVISAN & CUONZO, *Proprietà industriale, intellettuale e IT*, Ipsoa, 2013, pp. 517 e ss.